

TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE I

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Silvia Bianchi

Presidente relatore

Dott. Ivana Morandin

Giudice

Dott. Sara Pitinari

Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

in punto: ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/99.

Vista la propria sentenza n. 67/2024 del 16/05/2024, con cui veniva dichiarato lo stato di insolvenza di WORK LOGISTICA s.r.l., in persona del l. r. *pro tempore*, avente sede legale in Milano via Larga 31, attiva nel settore della logistica intermodale, in estensione ai sensi degli artt. 81 e ss. D. Lgs. 270/99 rispetto alla società madre Work Service Group s.p.a., già sottoposta ad amministrazione straordinaria (n. 1/2023);

osservato che il Commissario giudiziale designato dal Ministero, avv. Francesco Grieco, ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 270/99 in data 18.6.2024 e lo stesso giorno il Commissario giudiziale ha depositato documentazione di avvenuta trasmissione tramite PEC della propria relazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

osservato, poi, che in data 19.6.2024 un avviso dell'avvenuto deposito è stato pubblicato nel sito Web del Tribunale;

rilevato che, nella propria relazione, il Commissario giudiziale ha espresso un parere negativo circa la esistenza di prospettive di un autonomo recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale di WORK LOGISTICA s.r.l., ma ha affermato che l'estensione della procedura di amministrazione straordinaria a detta ultima società appare 'idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura (art. 81 co. 2 D. Lgs. 270/99);

osservato, ancora, che in data 4.7.2024 è pervenuto il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale ha ritenuto di condividere le conclusioni cui è pervenuto il Commissario giudiziale circa la sussistenza della opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza;



ritenuto che, alla luce della relazione ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 270/99 e del conforme parere del Mimit, possa concludersi per la sussistenza dei presupposti di legge descritti dagli articoli 27 e 81 D. Lgs. 270/1999;

rilevato, a tal proposito, che il Commissario giudiziale ha ricordato nella propria relazione che, con contratto di affitto di azienda del 29.6.2022, la società Work Service Group s.p.a. ha affittato la azienda di WORK LOGISTICA s.r.l. (oltre che delle altre società del gruppo), cosicché ad oggi la società affittante è priva di dipendenti e di mezzi;

osservato che il Commissario giudiziale ha, poi, dichiarato che, stante l'ingente ammontare dei debiti di WORK LOGISTICA s.r.l., la stessa non potrà ristabilire un equilibrio economico finanziario con l'unica entrata di cui dispone, vale a dire il corrispettivo dell'affitto di azienda (€ 80.000,00 annui);

rilevato che il Commissario giudiziale ha, poi, fatto presente che, mentre non sono pervenute manifestazioni di interesse all'acquisto della azienda di WORK LOGISTICA s.r.l., la stessa potrà essere ceduta da Work Service Group s.p.a. in amministrazione straordinaria nell'ambito della liquidazione del proprio complesso aziendale;

ritenuto, conclusivamente, che il recupero dell'equilibrio economico finanziario di WORK LOGISTICA s.r.l. è strettamente legato al recupero di detto equilibrio da parte della capogruppo Work Service Group s.p.a.

ritenuto, per quanto sopra riportato, che sussistano le condizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 81 co. 2 D. Lgs. 270/99, alla luce della inerenza dei residui assets compresi nell'affitto del ramo aziendale (beni strumentali e dipendenti) all'attività della società capogruppo e della conseguente opportunità di una liquidazione unitaria dei beni della controllante e delle controllate;

p.q.m.

vista la sentenza n. 67/2024 e visti gli articoli 27, 38 e 81 D. Lgs. 270/1999,

- ammette alla procedura di amministrazione straordinaria WORK LOGISTICA s.r.l., in persona del l. r. *pro tempore*, avente sede legale in Milano via Larga 31;
- affida l'amministrazione ordinaria della società al Commissario giudiziale avv. Francesco Grieco fino alla nomina del Commissario straordinario;
- manda per la nomina del Commissario straordinario al Ministero;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed affissioni previste dall'art. 30 u.c. D. Lgs. 270/1999 nonché per la comunicazione al Ministero nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre giorni.

Si comunichi anche al Commissario giudiziale.

Venezia, 11.7.2024

Il Presidente estensore

